

# Diritto societario. Il percorso Sulle fusioni Ue decisivo il dialogo fra Registri e notai

**Angelo Busani**

■ Un percorso segnato da una serie di step che porta al Registro imprese per le fusioni transfrontaliere. Notai e Camere di commercio della Lombardia, attraverso l'Osservatorio sulla riforma del diritto societario, hanno diffuso le istruzioni per le fusioni transfrontaliere sotto il profilo degli adempimenti presso il Registro delle imprese italiano.

La fusione transfrontaliera è stata disciplinata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 108, che recepisce la direttiva comunitaria 2005/56.

L'obiettivo delle norme Ue è armonizzare le procedure di fusione tra società di Paesi diversi rese impossibili dalla difficoltà di conciliare gli iter dettati nei vari ordinamenti. La filosofia del provvedimento è che ciascuna società partecipante all'operazione resta regolata dal proprio diritto nazionale.

Nel caso in cui le leggi applicabili alle varie società abbiano punti di conflitto, prevale la legge nazionale della società incorporante. Sotto il profilo procedurale, è disposto che almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea convocata per la deliberazione della fusione transfrontaliera la notizia dell'imminente svolgimento della procedura di fusione deve essere pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» italiana.

La disciplina stabilisce poi che, dopo l'approvazione del progetto da parte dell'assemblea dei soci, la società italiana deve munirsi, presso un notaio, di un «certificato attestante il regolare adempimento, in conformità legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione» (il cosiddetto

certificato preliminare).

L'espletamento di questa procedura consente di giungere alla fase della stipula dell'atto di fusione. A questo punto, il «certificato preliminare» di ciascuna società che partecipa all'operazione e l'atto di fusione (che in Italia deve essere un atto pubblico e che all'estero deve essere, se non un atto pubblico, comunque un atto di un notaio) devono essere consegnati al notaio italiano (se la società incorporante è italiana) o alla corrispondente autorità dello Stato cui appartiene la società incorporante. L'obiettivo è il rilascio di una

«attestazione» sull'avvenuto «controllo di legittimità sulla attuazione della fusione transfrontaliera» (cosiddetto certificato definitivo).

Infine, atto di fusione, certificati preliminari e attestazione definitiva vanno depositati presso il Registro imprese: qualora a essere incorporata sia una società italiana, il Registro straniero rilascia un certificato di avvenuta efficacia della fusione il cui deposito presso il Registro imprese italiano determina la cancellazione della società italiana.